

## Foglio informativo

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 04 marzo 2003 e delle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/03

### CREDITI DI FIRMA



#### Sezione I

##### Società Cooperativa

Sede legale ed amministrativa in Leverano Piazza Roma, 1

Telefono 0832 925046-7 Fax 0832 910266

Indirizzo Telematico: [www.bccleverano.it](http://www.bccleverano.it) E-mail [bccleverano@leverano.bcc.it](mailto:bccleverano@leverano.bcc.it)

Codice ABI 08603 codice fiscale e partita IVA 00143270759

Registro delle imprese di Lecce n. 1803 - CCIAA Lecce nr.46 177

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4499.0.0

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente al n A167171

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale € 12.392,00 al 31/12/2008 Riserve € 18.800.481,00 al 31/12/2008

#### Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Con il credito di firma la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne assume un debito. In particolare: se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

##### Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, alla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

#### Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

commissione su importo della fideiussione, in via anticipata, in misura del 1,60% annuo o frazione di anno con un minimo di euro 12,71; per i soci, relativamente per le operazioni AGEA 0,80 %;

- imposta di bollo secondo Legge e di eventuale registrazione è a carico del richiedente;

- spese istruttoria fido 0,25% con un minimo di euro 77,47 per i soci e euro 154,94 per i non soci;

- spese per visure quelle sostenute;

- assicurazione euro 5,16 in ragione d'anno.

#### Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Nelle fideiussioni passive la banca assume l'obbligo di pagare ad un terzo (creditore) l'importo da questi indicato come dovutogli dal cliente (debitore principale).

Il cliente ha l'obbligo:

- di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora;
- di prestare, su richiesta della banca, idonea controgaranzia

Inoltre:

- il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca;
- per eventuali controversie con clienti che non rivestono la qualifica di consumatore è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca.

Nei crediti di avallo la banca (avallante) che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro il cliente (avallato).

Nei crediti di accettazione il cliente deve provvedere a mettere a disposizione della banca accettante i fondi necessari alla estinzione delle tratte prima della loro scadenza.

**Reclami:** per eventuali contestazioni, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giuri bancario e/o al Conciliatore Bancario. Per ulteriori informazioni si rinvia alla apposita guida a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

**Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche e normative applicate al rapporto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Foro competente:** Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Legenda

**Avallo:** Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data.

**Accettazione:** Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza.

**Fideiussione** Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.